

terrogazioni, e cioè che il Ministero ripresenterà il disegno di legge sul notariato con alcune modificazioni che sono desiderate concordemente dai notai di tutti i distretti. Il tempo che è passato ha giovato a raggiungere tale accordo; e quindi siamo certi che sui punti fondamentali non si incontreranno difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONANNO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato e mi dichiaro soddisfatto. Mi permetto solo di rivolgergli tre speciali raccomandazioni: la prima riguarda la revisione delle circoscrizioni notarili che tanto interessa soprattutto le provincie meridionali; la seconda l'abrogazione, per quanto è possibile, dell'articolo 27 della legge circa l'obbligatorietà della residenza; la terza un miglior ordinamento dei concorsi, perchè, se si deve rispettare, finchè è possibile, l'anzianità, bisogna però eliminare lo sconcio che certi notai se ne servano allo scopo di indecente speculazione.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Valeri al ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere, di fronte alle agitazioni nate circa l'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 511, se non creda doveroso pubblicare, perchè se ne renda conto Parlamento e Paese, i criteri giuridico-amministrativi confortati dalle statistiche giudiziarie, di vastità di territorio e popolazione, di distanza, di disagiata viabilità, ecc., per cui furono o no ripristinate, concesse o negate, dove mai furono, sezioni di pretura in genere, ed in particolare perchè fu negata la sezione di pretura a Filottrano (Ancona) già sede di pretura ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GUARRACINO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. I criteri seguiti dal Ministero nella concessione delle sezioni di pretura sono proprio quelli dettati dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1907; giacchè nel concederle si è tenuto conto del numero degli affari, della popolazione, della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilità, nonchè delle condizioni climatologiche e della precedente esistenza di una sede di pretura.

Di quest'ultimo elemento, anzi, si è fatta una condizione essenziale in quanto che nello esame delle varie domande si è creduto, per ragioni di equità, di cominciare da quelle provenienti dai comuni che, per

effetto della legge 8 giugno 1890, avevano perduto l'ufficio di pretura, giacchè, come si sa, principalmente per riparare a qualche errore commesso nell'esecuzione di quella legge, sono state istituite le sezioni.

Con ciò, peraltro, non si è inteso di ricostituire i mandamenti soppressi, ma solamente di agevolare in qualche modo la posizione degli antichi capoluoghi di mandamento dando loro la precedenza nella presa in esame delle rispettive domande. E tale precedenza trova anche la sua giustificazione in ragioni d'indole finanziaria, poichè il fondo assegnato in bilancio per tale scopo basta appena alla creazione di cento sezioni.

Dei vari elementi di sopra enumerati, poi, si è tenuto un conto cumulativo, guardando principalmente alla distanza del capoluogo di mandamento, alle condizioni di viabilità, al numero degli affari.

Troppo lungo sarebbe riportare i dati statistici di tali elementi per tutte le sezioni già istituite, che ammontano fino ad oggi al numero di 50.

Per convincersi per altro della equità con cui si è proceduto alla concessione delle sezioni basterà osservare che il Ministero si è quasi sempre attenuto all'avviso espresso dalle autorità locali e dai capi delle Corti di appello, ai quali col regolamento 24 maggio 1908 fu affidata l'istruttoria di tali pratiche, ed ha deferito inoltre moltissimo al parere del Consiglio superiore della magistratura.

Invero per tutte le cinquanta sezioni istituite, il parere dei capi della Corte di appello fu concordemente favorevole e per la maggior parte di esse si ebbe anche il parere favorevole del Consiglio superiore, che solo per undici di tali domande aveva dato parere contrario. (*Interruzione del deputato Materi*).

Per quanto poi concerne la sezione di pretura di Filottrano, nessun provvedimento definitivo è stato finora adottato. I capi della Corte di Ancona avevano dato avviso favorevole alla istituzione di quella sezione; ma il Consiglio superiore della magistratura dette invece parere contrario ricordando che Filottrano è distante da Osimo sedici chilometri di buona strada rotabile e che il lavoro della sezione sarebbe di quattordici sentenze civili e quindici penali all'anno.

Sta però in fatto che la media delle sentenze annue per il comune di Filottrano, secondo le statistiche esistenti nel fascicolo, risulterebbe maggiore; onde è da ritenere